



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 28-06-2016

OGGETTO:	Approvazione Regolamento comunale per il riconoscimento delle Unioni Civili
-----------------	---

L'anno duemilasedici addi ventotto alle ore 12:05 del mese di giugno nel Comune di FORZA D'AGRO' e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si é riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA	P	SMIROLDO CLAUDIO	P
SMIROLDO FABIOLA	A	SPERANZA STEFANO NUNZIO	A
CIOBANASU GABRIELA	P	DI CARA VALENTINA	P
DI CARA EMANUELE GIUSEPPE	P	LOMBARDO CARMELO	P
BARTOLONE PIETRO	P	SANTORO CRISTINA	P
CAROLI FRANCO	P	BONGIORNO SANDRA	P

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 2

Assume la presidenza l'Avv. GENTILE CARMELA

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li 23-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Morelli Chiara

Il P.d.C. passa in rassegna il IV punto dell'o.d.g. "Approvazione regolamento comunale per il riconoscimento delle Unioni Civili". Il P.d.C. dà lettura della proposta e del regolamento. Non essendoci interventi, mette la proposta ai voti.

La proposta è approvata con la seguente votazione:

Favorevoli 9; Contrario 1 (Cons. lombardo).

Premesso che

Con Legge Regionale n.6 del 20 marzo 2015 "Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili" la Regione, in attuazione dell'art. 2 della Costituzione, riconosce le formazioni sociali e culturali nelle quali si promuovono la personalità umana e il libero svolgimento delle sue funzioni e attività, rifiutando qualsiasi discriminazione legata all'etnia, alla religione, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La Regione riconosce, altresì, ogni forma di convivenza e adotta politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, promuovendo il superamento delle situazioni di discriminazione, secondo le disposizioni della presente legge.

Richiamata la Corte Costituzionale che con sentenza n.138 del 2010 ha stabilito che per "formazione sociale" deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico";

Che con la stessa sentenza n.138 del 2010 la Corte costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale " è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendo, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri";

Richiamata la Legge nazionale n.76 del 20.05.2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con cui viene istituita l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto ;

Dato atto che il comma 4, art.2 , l.r. n. 672015 invita i comuni ad adeguare i propri regolamenti al fine di tutelare e sostenere le famiglie, ai sensi dell'art.2, 3, 29,30, 31 della Costituzione e le unioni civili iscritte nel registro delle unioni civili per la fruizione dei servizi comunali erogati e di favorirne l'integrazione attraverso l'attuazione di politiche sociali, culturali ed economiche sul territorio";

Visti

- La Costituzione Italiana;
- La L.R. n. 6/2015;
- La Legge n. 76/2016;
- Il TUEL
- Lo statuto comunale

con votazione palese resa per alzata di mano, la proposta è approvata con la seguente votazione

Favorevoli 9, Contari 1 (Lombardo)

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento comunale per il riconoscimento delle Unioni civili", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Verbale fatto e sottoscritto.

Il Presidente

F.to GENTILE CARMELA

Il Consigliere Anziano

F.to CIOBANASU
GABRIELA

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-07-2016, giorno festivo. (Reg. Pub. N. _____)

Forza D'Agrò Lì 17-07-2016

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

é soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1^ comma del suddetto articolo.

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della Giunta.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agrò Lì 12-07-2016

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 12-07-2016 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *****
decisione n. .

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione
n. del *****.

Forza D'agrò Lì 12-07-2016

Il Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

Bozza di regolamento comunale per il riconoscimento delle unioni civili

Comune di ...

Indice

ARTICOLO 1 - Istituzione del Registro delle unioni civili

ARTICOLO 2 - Definizione di unione civile

ARTICOLO 3 - Attività di tutela delle unioni civili

ARTICOLO 4 - Iscrizione al Registro delle unioni civili

ARTICOLO 5 - Cancellazione dal Registro delle unioni civili

ARTICOLO 6 - Rilascio dell'attestato di iscrizione al Registro delle unioni civili

ARTICOLO 1 - Istituzione del Registro delle unioni civili

1. E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di per gli scopi e le finalità riportate agli articoli che seguono e, in particolare, agli articoli 3 e 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 2 - Definizione di unione civile

1. Ai fini del presente regolamento è da intendersi unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) ma da vincolo affettivo, inteso quale impegno alla reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 223/1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e che abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

ARTICOLO 3 - Attività di tutela delle unioni civili

1. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
2. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da ritenersi prioritari comprendono, a mero titolo esemplificativo: casa, sanità e servizi sociali, giovani, genitori e anziani, sport e tempo libero, formazione, scuola e servizi educativi, diritti e partecipazione, trasporti e servizi cimiteriali.
3. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree ed a tutte quelle non sopracitate, integrate in tempi successivi all'approvazione del presente regolamento, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.
4. All'interno del Comune di, colui o colei che si iscrive al Registro è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto, ai fini della possibilità di assistenza.

ARTICOLO 4 - Iscrizione al Registro delle unioni civili

1. Possono richiedere l'iscrizione al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) ma da vincolo affettivo, inteso quale impegno alla reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 223/1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".
2. Le iscrizioni al Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune di congiuntamente dagli interessati.
3. L'iscrizione al registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone che hanno contratto matrimonio in Italia o all'estero, purchè quest'ultimo sia riconosciuto dalla legge italiana, se non esibendo all'atto della domanda di iscrizione copia

- autentica della sentenza giudiziale di separazione personale dei coniugi o del decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
4. La domanda deve contenere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive indicate dal presente regolamento.

ARTICOLO 5 - Cancellazione dal Registro delle unioni civili

1. La cancellazione dal Registro delle unioni civili può avvenire, anche d'ufficio, per le seguenti ragioni:
 - a. morte di una delle parti;
 - b. matrimonio tra le parti o di una delle parti;
 - c. cessazione della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di
 - d. istanza congiunta della parti al Comune per chiedere la cancellazione, nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno del vincolo affettivo inteso quale impegno alla reciproca assistenza morale e materiale. Nel caso in cui la richiesta non sia congiunta, il Comune provvede a inviare una comunicazione all'altro componente al fine di informarlo dell'avvenuta cancellazione (prioritariamente tramite posta elettronica). Nel caso di false dichiarazioni, si applicano le sanzioni secondo la normativa vigente.
2. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma precedente, sono fatti salvi i benefici che il Comune di....., nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali continua a godere il convivente superstite, previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio.
3. I componenti l'unione civile devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i successivi 10 giorni, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.
4. Dal momento dell'evento previsto alla lettera a), b) e c) e dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, cessano gli effetti di cui al presente Regolamento.
5. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti da parte degli interessati comporta l'immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

ARTICOLO 6 - Rilascio dell'attestato di iscrizione al Registro delle unioni civili

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli iscritti al Registro, attestato di iscrizione al Registro delle unioni civili del Comune di
2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
3. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.
4. L'attestato può essere sostituito dall'interessato con le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e seguenti del DPR 445/2000.
5. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo delle unioni civili vengono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche; la comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.